

Pubblicato il 08/07/2021

N. 00114/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00424/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 424 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Legambiente Umbria Aps, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Emma Contarini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, strada Fontana – La Trinità n. 23/A, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Umbria, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Ricci, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Perugia, palazzo Ajò, corso Vannucci n. 30, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del regolamento regionale 31.03.2021, n. 3, avente ad oggetto “*Gestione del prelievo venatorio degli ungulati tramite caccia di selezione*”, nel testo approvato con delibera della Giunta regionale dell’Umbria n. 239 del 24.03.2021 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, Serie generale n. 23 del 7.04.2021, limitatamente alla parte in cui, all’art. 6, co. 1, in tema di “*Recupero dei capi feriti*”, prevede che “*1. Fermo restando che il recupero dei capi feriti in azione di caccia deve essere tentato obbligatoriamente nell’immediatezza del punto di ferimento dai cacciatori stessi, i Comitati di Gestione degli A.T.C. istituiscono forme di recupero dei capi suddetti, avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1 lett. c), con le modalità definite nel disciplinare esecutivo di cui all’articolo 3, comma 2. Il cane utilizzato deve essersi qualificato in prove di lavoro su traccia di sangue riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Il conduttore durante le operazioni di recupero può: a) utilizzare armi, comunque rigate, con o senza ottica di puntamento; b) in caso di necessità, effettuare il recupero con l’utilizzo dell’arma, anche al di fuori del distretto di gestione o all’interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto di caccia purché, a seconda dei casi, sia autorizzato dai soggetti gestori e accompagnato da personale dell’Arma dei Carabinieri Forestali o da guardie giurate volontarie, appositamente individuate dagli A.T.C..*”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 24.03.2021;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23.06.2021:
- del “*Disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati selvatici negli AATTCC umbri e disciplinare per il recupero degli ungulati feriti*”, approvato con determinazione dirigenziale n. 4953 del 24.05.2021 della

Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione e agenda digitale della Regione Umbria, nella parte in cui all'art. 8, co. 11, allo scopo di emanare la disciplina di dettaglio della caccia di selezione al cinghiale, prevede che *“al fine di contribuire attraverso la caccia di selezione alla mitigazione degli impatti del Cinghiale sulle attività antropiche e nella prospettiva di ridurre lo sforzo di caccia, è consentito il foraggiamento del Cinghiale per fini attrattivi su punti di sparo”* e nella parte in cui all'art. 15, in tema di *“modalità operative del recupero”*, prevede che *“il conduttore di cane da traccia durante le operazioni di recupero può in caso di necessità, così come stabilito dalla D.G.R. 239 art. 6 comma 1, operare anche al di fuori del distretto di gestione o all'interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto di caccia, anche nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì)”*;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale e/o esecutivo, ivi compresa la determinazione dirigenziale n. 4953 del 24.05.2021 sopra citata e la deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 523 del 8.06.2021, a mezzo della quale è stato approvato il calendario venatorio per la caccia di selezione per la stagione 2021/2022, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale n. 3/2021, già impugnato con il ricorso principale, oltre che nel disciplinare oggetto del gravame per motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Davide De Grazia nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del decreto legge n. 44/2021, come specificato nel verbale;

Considerato che, nei limiti della delibazione che tipicamente connotano la presente fase e impregiudicato ogni necessario approfondimento in sede di merito, il collegio ritiene sussistenti sufficienti profili di *fumus boni iuris* ai fini della concessione dell'invocata tutela cautelare, non apparendo infondate le doglianze relative al contrasto degli atti impugnati con le norme di legislazione primaria statale di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema richiamate dall'Associazione ricorrente e quindi anche con l'art. 117, c. 2, lett. s), Cost.;

Considerata l'attualità del pericolo di danno grave ed irreparabile alla conservazione della fauna selvatica, stante l'avvio della stagione venatoria con riguardo alla caccia di selezione degli ungulati per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 523/2021;

Ritenuto di dover fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 8 febbraio 2022;

Ritenuto, infine, che la peculiarità delle questioni trattate possa giustificare la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti limitatamente alle parti oggetto di gravame.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 8 febbraio 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, svolta mediante collegamento in videoconferenza da remoto secondo le disposizioni richiamate in epigrafe, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Davide De Grazia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Davide De Grazia

IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO